COMUNE DI LUZZI

PROVINCIA DI COSENZA

Ordinanza n° 33 del 19/02/2026

OGGETTO: **CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PUBBLICHE, PRIVATE E PARITARIE, COMPRESI ASILI NIDO E LUDOTECA COMUNALE, RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUZZI PER LA GIORNATA DI VENERDI' 20 FEBBRAIO 2026, IN SEGUITO AL MESSAGGIO ALLERTAMENTO UNIFICATO DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE - PROT. SIAR N. 142864 DEL 19.02.2026. LIVELLO DI ALLERTAMENTO ARANCIONE**

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), e in particolare gli artt. 50 e 54 che attribuiscono al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità;

VISTO il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile), che all'art. 12 individua il Sindaco quale Autorità comunale di protezione civile;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 139 attribuisce ai Sindaci la competenza ad emanare ordinanze di sospensione delle attività didattiche per casi gravi e urgenti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 535 del 15 novembre 2017, recante "Direttiva relativa al Sistema di Allertamento regionale per il rischio meteo idrogeologico e idraulico in Calabria";

TENUTO CONTO del messaggio di allertamento unificato della Protezione Civile Regionale della Calabria prot. SIAR n. 142864 del 19.02.2026, acquisito al protocollo comunale in pari data, con il quale è stato diramato avviso di condizioni meteorologiche avverse con livello di allertamento **ARANCIONE** (Criticità Elevata) dalle ore 00.00 alle ore 24:00 del 20.02.2026;

CONSIDERATO

- che le previsioni meteo segnalano possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi tali da costituire un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica;
- che si rende necessaria la prosecuzione dell'operatività del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), già attivato con Ordinanza Sindacale n. 26 dell'11/02/2026, con efficacia immediata e fino a successiva disposizione di disattivazione;

CONSIDERATO altresì che, dalla mattinata odierna, sono stati segnalati gravi disservizi nell'erogazione idrica sul territorio comunale, come comunicato dalla Sorical S.p.A., determinati dal furto dei cavi elettrici a servizio del campo pozzi Mucone che ha comportato il fermo immediato

dell'impianto, nonché dal contestuale fermo dell'impianto Ipot Trionto nei giorni precedenti per elevata torbidità delle acque, circostanze che hanno impedito il regolare riempimento dei serbatoi di accumulo; tale situazione potrebbe comportare la mancata disponibilità di acqua presso alcuni edifici scolastici, determinando potenziali criticità igienico-sanitarie e logistiche per il regolare svolgimento delle attività didattiche;

DATO ATTO che, al fine di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio cittadino a tutela e salvaguardia della popolazione, nonché prevenire disagi legati alla circolazione stradale e al trasporto scolastico, si rende necessaria la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, private e paritarie, compresi asili nido e ludoteca comunale, ricadenti nel territorio del Comune di Luzzi per il giorno 20 febbraio 2026;

RITENUTO, per le ragioni appena rappresentate, prudente ed opportuno emanare Ordinanza Sindacale contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000, di chiusura di scuole di ogni ordine e grado per la giornata di Venerdì 20 Febbraio 2026, a garanzia della pubblica incolumità a fronte delle prevedibili situazioni di pericolo per la circolazione stradale e la sicurezza di tutti gli abitanti, soprattutto di quelli costituenti la popolazione scolastica cittadina;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI in particolare gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 5 agosto 2008 (incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 09 agosto 2008, n. 187;

ORDINA

LA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PUBBLICHE, PRIVATE E PARITARIE, COMPRESI ASILI NIDO E LUDOTECA COMUNALE, RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUZZI PER LA GIORNATA DI VENERDI' 20 FEBBRAIO 2026, IN SEGUITO AL MESSAGGIO ALLERTAMENTO UNIFICATO DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE - PROT. SIAR N. 142864 DEL 19.02.2026. LIVELLO DI ALLERTAMENTO ARANCIONE

AVVISA

La cittadinanza tutta, al fine di prevenire situazioni di pericolo:

- Di non soggiornare o permanere in locali seminterrati o comunque posti al di sotto del livello stradale;

- Di non allontanarsi durante i fenomeni di precipitazione intensa e/o fenomeni temporaleschi dalle proprie abitazioni, se non per motivi strettamente necessari e con le cautele del caso;
- Di prestare la massima attenzione al passaggio in prossimità di impluvi o in zone depresse in prossimità dei reticoli idrografici, nonché alla possibile presenza sulla rete viaria di detriti, di rami o altri ostacoli che possono minare la sicurezza alla circolazione di veicoli o persone, che anche in assenza di precipitazioni il transito in prossimità dei deflussi nei corsi d'acqua può essere pericoloso.

DISPONE

- L'immediata Esecutività del presente provvedimento.
- Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune, accessibile dal portale web dell'Ente, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per le opportune determinazioni in merito, venga inviata a:

1) alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza;
2) ai Dirigenti Scolastici dell'Istituto Comprensivo di Luzzi e dell'Istituto di Istruzione Superiore "Enzo Siciliano" Bisignano – Luzzi;
3) alla Locale Stazione dei Carabinieri;
4) al Comando Polizia Municipale di Luzzi;
5) alle Ditte affidatarie del servizio trasporto scolastico e del servizio di refezione scolastica;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto, per chiunque abbia interesse legittimo, ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario, per chiunque abbia interesse legittimo e diritto soggettivo, innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco
Umberto Federico / ArubaPEC S.p.A.